



## **Punto 8)**

### **DISEGNO DI LEGGE RECANTE : Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione.**

Il disegno di legge delega, collegato alla legge di bilancio 2019, si inserisce in una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport.

- l'art. 2 prevede la possibilità per le scuole di costituire Centri Sportivi scolastici secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore. Possono far parte dei Centri il dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, gli studenti e i genitori. Sarà stabilito il monte ore a disposizione di ogni istituzione scolastica.

**L'ANCI chiede che venga stabilito nel regolamento che disciplinerà le attività del Centro Sportivo Scolastico la previsione di appositi accordi con gli Enti Locali proprietari degli immobili, nel caso in cui siano previste attività extracurricolari e/o utilizzo di locali in orario extrascolastico.**

- L'art. 12 che dispone la riforma e il riordino delle norme di sicurezza per gli impianti sportivi. Il Governo è delegato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge ad adottare uno o più decreti legislativi, acquisito il parere in Conferenza Unificata, per la riforma e il riordino delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché la disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti.

**L'ANCI chiede di trasformare il parere, richiesto in Conferenza Unificata, con l'intesa previsto all'art. 12.**

Sul versante della sicurezza sono da apprezzare le azioni di maggiore contrasto previste all'interno del provvedimento in esame e si sottolinea l'esigenza di prevedere ulteriori azioni di contrasto al bagarinaggio allargando l'attuale previsione del cd "Daspo Urbano" non solo alle fattispecie previste dall'art. 9 del decreto Minniti ed includendo la fattispecie di cui all'articolo 1 sexies del decreto legge 24 febbraio 2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88.

In relazione alla gestione delle manifestazioni sportive, anche di carattere europeo ed internazionale, appare utile aggiungere all'art. 6 del testo la specifica previsione di inserire i luoghi di particolare pregio storico-artistico delle città che ospitano la medesima manifestazione sportiva a tutela oltre gli impianti sportivi quali luoghi interdetti ai soggetti destinatari del Daspo.

**Parere favorevole**